

**AGEVOLAZIONI PER RIAPERTURA E AMPLIAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALI,
ARIGIANALI E DI SERVIZI NEI PICCOLI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20.000
ABITANTI.**

La novità sull'economia locale è contenuta nell'articolo 30-ter del Decreto Crescita, D.Lgs 30 aprile 2019 n.34, convertito in Legge il 27 Giugno 2019, che consiste nell'erogazione di un contributo calcolato in base ai tributi comunali dovuti e regolarmente versati nell'anno precedente a quello in cui si presenta la richiesta di accesso al beneficio, sino ad arrivare al 100% dell'importo.

LE ATTIVITÀ AMMESSE a beneficiare delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale tramite la riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi e l'ampliamento delle attività già esistenti, devono appartenere a i seguenti settori:

– Artigianato

– Turismo

– Commercio al dettaglio, limitatamente ai soli “esercizi di vicinato” e alle “medie strutture di vendita” di cui all'art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. N. 114 del 1998, compresa la somministrazione di alimenti e bevande

– Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero

NON POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI:

– Coloro che subentrano a qualunque titolo, in attività già esistenti e precedentemente interrotte

– I titolari di attività preesistenti, esercitate anche in forma societaria, che intendono effettuare nuove aperture o riaperture in seguito ad una cessione di attività

– Le attività “compro oro” le sale scommesse o quelle che al loro interno hanno apparecchi di intrattenimento.

La richiesta di incentivi va presentata al Comune di residenza **dal 1° Gennaio al 28 Febbraio** di ogni anno, utilizzando il modello domanda in allegato.

L'art. 1, comma 10 sexies, del d.l. 162/2019, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, ha prorogato, per l'anno 2020, dal 28/02/2020 al 30/09/2020 il termine massimo per la presentazione della domanda.

Si potrà accedere alle agevolazioni a partire dal 1° Gennaio 2020.

La contribuzione di che trattasi è soggetta al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed inoltre non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima finalità previste da altre normative statali o regionali.

Allegati:

- [TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34](#)
- [Modello Domanda](#)